

## Assegno di mantenimento

**Autore:** Dammacco Francesca Linda

**In:** Diritto civile e commerciale

L'**assegno di mantenimento** del coniuge non è fisso nel tempo, può essere modificato o addirittura revocato in presenza di specifiche condizioni.

Se sei titolare di un assegno di mantenimento, sappi che il tuo diritto non è eterno ma può cessare o essere modificato nei seguenti casi:

- **addebito della separazione;**
- **convivenza e formazione di una nuova famiglia;**
- **rinuncia all'assegno da parte del beneficiario;**
- **morte del coniuge che versava l'assegno.**

Se sei sposato sai che il matrimonio determina l'obbligo reciproco per i coniugi di aiutarsi economicamente oltre che moralmente. Tale dovere non cessa con la separazione. Infatti il coniuge che guadagna di più o ha un patrimonio più consistente, ha l'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno di mantenimento, eventualmente previsto dal Tribunale. Questo perché, con la separazione, i doveri di assistenza morale e collaborazione si congelano. Resta attivo solo quello di assistenza materiale che si concretizza nell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge più disagiato. Quindi l'assegno di mantenimento del coniuge si rende necessario per il dovere di aiuto reciproco tra gli sposi stabilito dalla legge. Con la separazione, infatti, il matrimonio non viene sciolto ma solamente sospeso. Ti sarà certamente capitato di sentir parlare di "alimenti", e, forse, non ti è molto chiara la differenza tra questo e il concetto di "mantenimento". Ebbene, si tratta di due contributi economici con funzione diversa: il mantenimento tende ad assicurare al coniuge più povero un tenore di vita adeguato alla propria condizione sociale. Infatti esso serve a contribuire alle spese per l'abbigliamento, per l'istruzione, per i mezzi di trasporto e di comunicazione. Viceversa l'assegno alimentare ha la funzione di fornire l'indispensabile per vivere [1].

Anche l'**assegno di divorzio o divorzile ha funzione** di assistenza economica tra gli ex coniugi. Tale assegno, come quello stabilito in sede di separazione, può essere versato periodicamente (di regola ogni mese) oppure può essere liquidato in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso non si potranno avanzare, in futuro, ulteriori richieste.

Analizziamo ora nel dettaglio quando cessano o si modificano le condizioni per ricevere l'assegno di mantenimento.

## Addebito della separazione

In sede di separazione il Giudice può attribuire la colpa della fine dell'unione ad uno dei coniugi a causa del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali [2]. Nei doveri coniugali non rientra soltanto l'obbligo di fedeltà, oggetto di tanti dissapori familiari, o l'obbligo di accudire la casa o preparare i pasti. Esso prevede anche il dovere di rispettare il coniuge, ossia il suo diritto alla vita, la sua integrità, il suo onore, la sua riservatezza, libertà, salute ed autodeterminazione. Se nel corso della convivenza con il tuo partner hai violato in modo sensibile la sua privacy, per esempio inserendo telecamere nascoste in casa o microcip nel cellulare ecc., in sede di separazione potresti subire l'attribuzione della colpa. In questo caso il tuo coniuge potrebbe richiedere anche il risarcimento dei danni. **L'addebito della separazione** potresti subirlo anche nel caso di mancata collaborazione al menage familiare (per esempio se avessi impiegato del danaro per il gioco o altre pratiche non utili alla famiglia), e anche per la mancata assistenza. Se il tribunale riconosce tua la colpa della fine del matrimonio per uno dei casi sopra elencati, sappi che non avrai diritto all'assegno di mantenimento. Non potrai, inoltre, ereditare i beni del tuo coniuge, ma potrai sempre ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti [1] se le tue condizioni economiche fossero molto precarie. Nel caso in cui tu fossi sempre colpevole agli occhi del tribunale, ma la tua situazione economica fosse migliore di quella del tuo partner, avresti l'obbligo di versargli l'assegno di mantenimento. Tale obbligo resta anche nei confronti dei figli.

**Potrebbe interessarLe anche: " L'assegno di mantenimento".**

## Convivenza e nuova famiglia

Cosa accade se sei percettore di **assegno di mantenimento** e ti rifai una famiglia con un altro partner? Ebbene, la giurisprudenza, recentemente, ha chiarito che il diritto al mantenimento viene meno quando si crea una nuova famiglia, anche se è un'unione di fatto. Questo perché tale nuovo legame andrebbe a spezzare ogni residuo rapporto con la precedente situazione matrimoniale [3]. Inoltre, il contributo economico del nuovo partner andrebbe a migliorare la situazione economica. Ovviamente, deve trattarsi di una relazione stabile, continuativa e regolare; invece, una convivenza occasionale o temporanea non determinerebbe la cessazione del contributo al mantenimento. E' sempre fatto salvo il diritto dei figli all'assegno di mantenimento che non cessa con la creazione di una nuova famiglia da parte dei genitori. Se invece sei tu nella situazione di dover versare l'assegno di mantenimento, sappi che una tua nuova famiglia non esclude il tuo obbligo. Dovrai continuare a versare l'assegno di mantenimento in favore del tuo coniuge precedente ed ai figli della predetta unione e questo anche in presenza di figli generati dal nuovo legame. Devi sapere anche che in ogni momento puoi sempre chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la riduzione dell'importo dell'assegno, qualora dovessero sopraggiungere fatti nuovi come ad esempio:

- nuova convivenza per l'altro coniuge;
- acquisizione di un posto di lavoro da parte dei figli od anche dello stesso coniuge;
- esigenze di cure mediche per problemi di salute.

Non puoi ridurre o sospendere l'assegno da solo. Se sei in disaccordo con il tuo coniuge devi attivare una

procedura dinanzi al giudice. Se, invece, hai raggiunto un accordo con il tuo ex, puoi farlo tramite il procedimento di negoziazione assistita (ti devi sempre rivolgere ad un legale di fiducia in entrambi i casi). E' importante che tu sappia che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile non scade mai. Al contrario, le singole rate non pagate possono essere reclamate solo entro i successivi cinque anni. Riepilogando, nell'ipotesi in cui il coniuge obbligato al pagamento smetta di corrispondere l'assegno ed il beneficiario rimanga per più di cinque anni in silenzio senza agire per il recupero, avrà sempre diritto per il futuro all'assegno di mantenimento. Perderà però la possibilità di rivendicare le rate non ricevute e più vecchie di cinque anni.

## Rinuncia all'assegno

Ebbene, il coniuge che decide di rinunciare a tale beneficio, deve preparare una dichiarazione che attesta la propria indipendenza economica e la volontà di non reclamare alcuna somma a titolo di mantenimento. Anche l'assegno divorzile può essere oggetto di rinuncia. Tuttavia, se vi è uno stato di bisogno successivo, si potrà revisionare la decisione precedente tramite una precisa richiesta avanzata al tribunale competente con l'aiuto di un legale di fiducia. Ed è proprio sul criterio di indipendenza e autosufficienza economica che si basano i nuovi criteri di determinazione del contributo di mantenimento. Dopo circa trent'anni la Cassazione ha cambiato rotta ed ha affermato che il nuovo parametro per stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento va ricercato nell'**autoresponsabilità economica dei coniugi**, ossia nella loro indipendenza o autosufficienza economica [4]. L'autosufficienza viene determinata dal possesso di redditi di qualsiasi specie, dalle risorse patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalla disponibilità di una casa propria e dalla capacità e possibilità effettive di lavoro personale. In parole semplici, per determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, il giudice non utilizzerà più il criterio del tenore di vita sussistente durante la vita matrimoniale, ma quello dell'autosufficienza economica di ciascuno. Per farla breve, se tu hai una casa di proprietà ed un lavoro, sarà molto difficile ottenere un assegno di mantenimento. Così se percepisci redditi patrimoniali. Se, al contrario, non hai una casa di abitazione oppure sei proprietaria solo della metà di quella coniugale e non lavori, potresti avere buone speranze per l'attribuzione del contributo di mantenimento.

## Morte del coniuge

Devi sapere che, con la **morte del coniuge che è obbligato a versare il mantenimento**, si estingue l'assegno. Tuttavia, la legge ti viene incontro: se sei il beneficiario del contributo di mantenimento hai la possibilità di ottenere una quota di eredità proporzionale alla somma percepita con l'assegno mensile. Ovviamente, l'ammontare della quota sarà da calcolarsi sulla base dei parametri seguenti:

- di quanto ricevuto sino al momento della morte del coniuge;
- dell'entità del bisogno;
- della consistenza dell'eredità;

- del numero e condizioni economiche degli eredi.

E' importante che tu sappia che se sei percettore di assegno divorzile, pur perdendo il diritto ad ereditare, puoi rivalerti sull'eredità del tuo ex coniuge scomparso, potendo richiedere un assegno successorio calcolato sulla base dei parametri indicati sopra. Se, al contrario hai ricevuto la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione non hai diritto all'assegno successorio.

Quindi, riassumendo, il diritto all'assegno di mantenimento cessa con:

- l'addebito della separazione;
- con la creazione di una nuova famiglia, anche se di fatto;
- con la rinuncia al medesimo;
- con la morte del coniuge obbligato a versarlo.

Ricorda che il diritto alla percezione del contributo non si prescrive mai. Al contrario i suoi ratei non ricevuti e non reclamati sono soggetti alla prescrizione dopo cinque anni dal momento in cui dovevano essere versati. Se il tuo coniuge non rispetta le scadenze di pagamento, ma rivolgiti subito al tuo legale di fiducia al fine di non perdere il diritto alle rate non versate.

## **Volume consigliato**

Note

[1] art. 433 codice civile;

[2] art. 151, 2 comma codice civile;

[3] Cassazione civ n. 25845/2013;

[4] Cassazione civ n. 11504/2017

Avv. Francesca Linda Dammacco

<https://www.diritto.it/assegno-di-mantenimento/>